

Regolamento per il funzionamento e l'utilizzo degli account istituzionali del Comune di Borgo San Giacomo sui social network

Allegato A) alla Deliberazione di giunta comunale n. 60 del 11/05/2015

INDICE

Art. 1 – Principi e oggetto

Art. 2 – Contenuti degli account istituzionali

Art. 3 - Account istituzionali

Art. 4 – Amministratore del profilo istituzionale

Art. 5 - Vigilanza e controllo

Art. 6 - Sospensioni o limitazioni del servizio

Art. 7 - Norme finali

Art. 8 - Risorse economiche

Art. 9 - Entrata in vigore e integrazioni

Art. 1 – Principi e oggetto.

Il Comune di Borgo San Giacomo riconosce internet e i social network quali importanti strumenti per migliorare la trasparenza amministrativa, incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica ed istituzionale e consentire un sempre più libero e semplice accesso alle informazioni.

Il Comune di Borgo San Giacomo riconosce internet ed i social network quale strumento di libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art.10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e un'opportunità per rafforzare e incentivare la comunicazione partecipata con i cittadini. La pagina non consentirà di postare commenti se non preventivamente autorizzati dall'amministratore.

Il presente regolamento disciplina la presenza degli account istituzionali dell'Ente sui social network e definisce le modalità di pubblicazione delle informazioni.

Art. 2 – Contenuti degli account istituzionali

La presenza di canali istituzionali dell'Ente su tipologie di siti-web e social network ha prettamente finalità istituzionali. Pertanto i contenuti in essi inseriti saranno orientati a:

- Promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche/promozionali di particolari gruppi politici;
- Diffondere e pubblicizzare iniziative, eventi ed attività organizzati direttamente dal Comune di Borgo San Giacomo o, in taluni casi, anche solo co-organizzati o patrocinati;
- Informare la cittadinanza su: servizi (pubblici o privati in convenzione), scioperi, chiusure scuole, ecc.;
- Finalità di marketing territoriale, promozione del territorio, informazioni turistiche e culturali;
- Pubblicizzare decisioni assunte dalla giunta comunale e/o dal consiglio comunale che si riterranno particolarmente importanti o rilevanti anche ai fini della trasparenza.

I contenuti proposti alla pubblicazione possono provenire da utenti interni all'Ente (Responsabili dei servizi, Sindaco, Assessori e Consiglieri), oppure da proponenti esterni all'Ente previa autorizzazione dell'Amministratore del profilo (scuole, associazioni, ecc.).

Secondo le disposizioni dell'Amministratore i contenuti riporteranno l'indicazione delle fonti.

E' espressamente vietato pubblicare e diffondere:

- Dati sensibili o giudiziari (D. Lgs 196/2003)
- Autopromozioni del profilo autore del commento
- Commenti pregiudiziali nei confronti dell'Ente
- Commenti con finalità di propaganda politica, sindacale, religiosa
- Insulti generici o specifici a soggetti individuali o collettivi
- Espressioni e termini ritenuti volgari
- Incitazioni all'odio razziale
- Riferimenti al nazismo e al fascismo
- Materiali o link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans o virus in genere.

Art. 3 – Account istituzionali

Attualmente gli account istituzionali ai quali è iscritto il Comune di Borgo San Giacomo sono Facebook e Twitter.

- La pagina istituzionale Facebook del Comune di Borgo San Giacomo è consultabile all'indirizzo:
<https://www.facebook.com/comuneborgosangiaco>

- Il profilo twitter del Comune di Borgo San Giacomo è visibile all'indirizzo:
<https://twitter.com/ComuneBorgoSG>

Nel caso di future nuove iscrizioni del Comune di Borgo San Giacomo ad altre piattaforme, la giunta adotterà una presa d'atto di iscrizione che attesti la conformità ai dettami del presente regolamento o aggiunga eventuali dettagli.

Art. 4 – Amministratore del profilo istituzionale

L'Amministratore del profilo degli account istituzionali è individuato nel Sindaco, ferma restando la possibilità di delega.

L'Amministratore è il responsabile delle pubblicazioni.

L'Amministratore individua, abilita ed incarica i gestori delle eventuali singole pagine (Editor) di Facebook. La creazione di nuove pagine Facebook dedicate a specifici servizi sarà disposta dall'Amministratore del profilo istituzionale e non richiederà aggiornamenti del regolamento stesso.

Art. 5 – Vigilanza e controllo

Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo all'Amministratore del profilo istituzionale.

La decisione, inappellabile decisa dall'Amministratore del profilo, di rimuovere e bloccare gli eventuali internauti indisciplinati, è assunta dopo il secondo richiamo scritto, mediante messaggio privato (sempre che l'utente prevede la possibilità di riceverne) dopo aver commesso attività online in contrasto col presente regolamento. Qualora l'utente non acconsenta a ricevere messaggi privati, sarà immediatamente rimosso in occasione del primo comportamento in contrasto con il presente regolamento.

Art. 6 – Sospensioni o limitazioni del servizio

Il servizio potrà essere limitato durante le pause estive e natalizie.

Il servizio sarà sospeso, salvo possibile pubblicazione delle liste elettorali, dei candidati sindaci, dei programmi e delle informazioni generali sul voto, durante il periodo di campagna elettorale per le elezioni comunali.

Art. 7 – Norme finali

La regolamentazione avviene ex-post rispetto all'iscrizione dell'ente sui siti Facebook e Twitter, poiché si è inteso implementare un progetto pilota per valutarne interesse, facilità di aggiornamento e risultati in termini comunicativi.

L'aggiornamento dei siti in assenza del presente regolamento ha comunque sempre rispettato quanto ivi contenuto.

Per quanto non previsto in questo regolamento, si rimanda alle norme nazionali, in particolare:

- D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- L. n.241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico degli enti locali”
- L. n.69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”
- L. n.28/2000 e s.m.i. “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”

Art. 8 – Risorse economiche

Al momento non sono previsti costi di registrazione o gestione a carico dell'Ente, per il funzionamento e l'utilizzo degli account sui social network.

Qualora in futuro dovessero essere istituiti canoni o altri costi di gestione, la giunta comunale valuterà l'opportunità di stanziare o meno risorse finanziarie ad hoc.

Art. 9 - Entrata in vigore e integrazioni.

Il presente regolamento entra in vigore in relazione all'attuazione della specifica deliberazione di Giunta Comunale.